

### CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

### TRA

l'Azienda Sanitaria Locale n. 6 di Sanluri, di seguito denominata Azienda, con sede legale in Sanluri, Via Ungaretti n. 9, Codice Fiscale 91009910927, in persona del Direttore Generale Dr. Salvatore Piu, nella sua qualità di legale rappresentante

 $\mathbf{E}$ 

Il **Dr. Soddu Pietro**, di seguito denominato Collaboratore, nato a Cagliari il 07/02/1973 e residente in via Simon Mossa, n° 157, Selargius (Ca), Codice Fiscale SDDPTR73B07B354X,

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

#### Art. 1

### - Oggetto -

L'Azienda e il dr. Soddu Pietro, con la sottoscrizione del presente contratto, instaurano un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e si accordano per lo svolgimento di attività di supporto all'Unità Operativa di Diabetologia, secondo termini, contenuti e modalità di seguito riportate.

Il dr. Soddu si impegna a svolgere la propria attività professionale a tempo determinato, collaborando in modo coordinato e continuativo con l'Unità Operativa di Diabetologia.

In particolare la collaborazione coordinata e continuativa avrà ad oggetto la realizzazione del progetto "Prevenzione del diabete tipo 2 e delle malattie cardiovascolari nella popolazione ad alto rischio"

## Art. 2

### - Modalità di svolgimento del rapporto -

Il dr. Soddu si obbliga a porre in essere la propria prestazione professionale in costante collaborazione con l'Unità Operativa di Diabetologia, coordinando lo svolgimento del proprio incarico in base alle esigenze organizzative e gestionali, evidenziate e concordate con il Responsabile della predetta U.O. di Diabetologia. La suddetta attività professionale dovrà essere svolta senza vincolo di subordinazione a favore dell' Azienda, nel quadro di un rapporto unitario e continuativo, senza organizzazione di mezzi, con retribuzione periodica prestabilita e con modalità tali da soddisfare le reciproche esigenze.

Il Responsabile della U.O. di Diabetologia concorderà con l'interessato l'articolazione oraria della prestazione in base alle esigenze organizzative e funzionali correlate all'attuazione del progetto.

Nell'ambito della attività progettuale di cui trattasi resta salva la possibilità per l'Amministrazione di utilizzare la professionalità del collaboratore in qualunque ambito organizzativo dell'Azienda e sotto il coordinamento funzionale del Dirigente che verrà individuato in relazione alle necessità progettuali.

#### Art. 3

## - Responsabilità e doveri -

Il dr. Soddu è tenuto a mantenere il segreto e non può dare informazioni o comunicazioni relative a provvedimenti e operazioni di qualsiasi natura o a notizie delle quali sia venuto a conoscenza a causa del suo ufficio quando ciò possa derivare un danno per l'Azienda, ovvero un danno o ingiusto vantaggio a terzi.

### Art. 4

### - Trattamento economico -

Per l'espletamento di tale incarico l'Azienda si impegna a corrispondere al dr. Soddu, un compenso mensile onnicomprensivo pari a € 2.000,00 (diconsi euro duemila/00), da corrispondere in rate mensili posticipate, previa attestazione mensile da parte del Responsabile della U.O. di Diabetologia dello svolgimento dell'incarico attribuito nel rispetto dei contenuti, modalità e termini prescritti dal presente contratto.

#### Art. 5

### - Decorrenza, durata e svolgimento -

Il presente accordo di collaborazione coordinata e continuativa in essere tra le parti ha una durata di 4 (quattro) mesi consecutivi e naturali, con decorrenza dal 12 febbraio 2013 e scadenza in data 11 giugno 2013.

Resta stabilito, pertanto, che alla scadenza del termine previsto il rapporto di lavoro si intenderà automaticamente e ad ogni effetto risolto senza necessità di avviso alcuno.

A tal fine, non si terrà in alcuna considerazione l'effettuazione di prestazioni rese dopo la scadenza indicata.

Il recesso anticipato, da parte del collaboratore, rispetto al termine di scadenza concordato, deve essere comunicato alla Direzione aziendale con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, tramite lettera raccomandata, e comporta la retribuzione dell'attività effettivamente svolta fino al momento del recesso, con rinuncia a qualsiasi ulteriore pretesa e/o azione nei confronti dell'Azienda.

### Art. 6

## - Relazione finale e verifica risultati -

Il dr. Soddu si impegna ad adempiere l'incarico in conformità ai principi di buona fede e con la diligenza richiesta per le obbligazioni inerenti l'esercizio dell'attività professionale di cui trattasi.

Entro 5 giorni dalla scadenza del termine fissato nel presente contratto, il collaboratore si impegna a predisporre una relazione scritta, da presentare al Responsabile della U.O. di Diabetologia, relativa all'intera attività svolta, nonché ai risultati ottenuti.

Il Responsabile della predetta U.O. provvederà alla periodica verifica, almeno trimestrale, dei risultati progettuali conseguiti dal collaboratore e dell'andamento dell'attività progettuale svolta, comunicandone le risultanze alla Direzione Aziendale con apposita relazione scritta.

Nella suddetta relazione dovrà essere specificatamente rappresentato il grado di raggiungimento o meno degli obiettivi assegnati al collaboratore in relazione alla fase di progettuale in essere al momento della verifica.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile entrambe le parti potranno richiedere la risoluzione del contratto qualora l'altra parte si renda inadempiente agli obblighi previsti dal presente contratto.

La risoluzione di diritto opererà dalla data di ricezione da parte del soggetto inadempiente, della comunicazione inviata a cura dell'altro contraente a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

## Art. 7

### - Dichiarazione del collaboratore -

Il dr. Soddu dichiara sotto la propria responsabilità che le prestazioni che è chiamato a svolgere non rientrano nell'oggetto dell'arte o della professione abitualmente esercitata, e che in relazione all'incarico di cui al presente accordo, non intercorrono cause di incompatibilità, impegnandosi a comunicare per iscritto all'Azienda ogni variazione in merito.

#### Art. 8

# - Foro competente -

Per ogni controversia inerente o conseguente al presente contratto il foro competente è quello di Cagliari.

### Art. 9

# - Norme di rinvio -

Per quanto non previsto dal presente contratto le parti fanno espresso rinvio alle norme regolanti la materia delle collaborazioni coordinare e continuative.

Il presente contratto, redatto in duplice originale e sottoscritto dalle parti previa approvazione e conferma
delle clausole in esso contenute, è composto di nº 4 pagine e nº 9 articoli e viene sottoscritto come segue.
Sanluri, lì

Il Collaboratore	
Dr. Pietro Soddu	I

Per l'Asl n. 6 di Sanluri Il Direttore Generale Dr. Salvatore Hiu